

Materia: Energia e industria

Deliberazioni del Consiglio Regionale N. 42 del 03 maggio 2013

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici. Decreto Ministeriale 10 settembre 2010. Articolo 33, comma 3, lettera q) dello Statuto regionale. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 53).

**Il Consiglio Regionale del Veneto**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 82/CR del 31 luglio 2011 che ha approvato il documento: "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici, ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010";

Udita la relazione della Settima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Nicola Ignazio FINCO;

Dato atto che nel corso dell'esame da parte della Commissione è emersa l'esigenza di apportare due modifiche al testo del documento adottato dalla Giunta regionale;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Settima Commissione consiliare nella seduta del 11 ottobre 2012;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

Viste le "Linee guida comuni per l'uso del piccolo idroelettrico", approvate dalla XI Conferenza delle Alpi tenutasi a Brdo pri Kranju (Slovenia) nel marzo 2011;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)";

Vista la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale, adottato dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre del 1972;

Vista la legge di ratifica da parte dello Stato italiano della Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale del 1972, n. 184 del 6 aprile 1977;

Viste le normative di settore richiamate nell'allegato A al presente provvedimento;

Visti gli emendamenti approvati in AULA;

con votazione palese,

delibera

1) di approvare l'Allegato A "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici, ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010";

2) di dare atto che all'Allegato B vengono cartografati, per quanto possibile, i siti non idonei ai sensi del presente provvedimento;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**IX LEGISLATURA**

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 42 DEL 3 MAGGIO 2013  
RELATIVA A:*

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI  
ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI.  
DECRETO MINISTERIALE 10 SETTEMBRE 2010.  
ARTICOLO 33, COMMA 3, LETTERA Q) DELLO STATUTO REGIONALE.**

|                                  |
|----------------------------------|
| <p><b>ALLEGATI<br/>A - B</b></p> |
|----------------------------------|

**Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010.**

PREMESSE

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Linee guida) che sono entrate in vigore il 3 ottobre 2010.

Le Linee guida stabiliscono principi ed i criteri sulla base dei quali le Regioni possono individuare le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica ponendo, quindi, la Regione del Veneto nelle condizioni di adottare i provvedimenti necessari a tutelare i territori di pregio, evitando la compromissione delle loro caratteristiche peculiari, che concorrono a rendere il Veneto particolarmente apprezzato dal punto di vista dell'ambiente, del paesaggio, del turismo e dell'agricoltura di qualità, con particolare riferimento alle tradizioni agroalimentari.

Si chiarisce, preliminarmente, che per "area non idonea", in coerenza con le previsioni del D.M. 10 settembre 2010, si intende *"l'area all'interno della quale vi è un'elevata probabilità che in sede istruttoria l'esito della valutazione di un progetto sia negativo"*; in tal senso, pertanto, nel caso in cui venga presentata domanda di autorizzazione di un impianto ricadente all'interno di un'area classificata come non idonea nel senso sopra precisato, il progetto è valutato in ogni caso in sede istruttoria mediante un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato le specifiche esigenze che hanno comportato la sottoposizione a tutela ambientale, paesaggistica ecc. dell'area in questione e dall'altro le esigenze di natura energetica e produttiva).

L'individuazione dei siti "non idonei" persegue, inoltre, l'ulteriore finalità di non rallentare la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, *"offrendo agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione degli impianti stessi"*, come indicato nelle Linee Guida.

La necessità di mantenere uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti tiene conto, inoltre, delle previsioni del Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 *"Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)"*, emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni; con tale decreto sono stati definiti e quantificati gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Nell'evidenziare che il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 28 del 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, si ricorda che per la Regione del Veneto l'obiettivo al 2020 è pari al 10,3% (quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia)

In analogia a quanto stabilito per il fotovoltaico la Regione del Veneto individua, quindi, le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici in attuazione del paragrafo 17 delle Linee guida attraverso la prevista *"... apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ..."*

## SITI E AREE NON IDONEE

Al fine di dare puntuale adempimento alle citate disposizioni, tenendo in considerazione i criteri individuati nell'Allegato 3 delle Linee guida nazionali, come previsto dal Paragrafo 17.2 delle stesse, e le specificità del territorio della Regione Veneto, sono stati presi in considerazione i siti e le aree sotto indicati alla let. f) del citato Allegato 3, in funzione dello specifico valore che la Regione intende tutelare.

Con riferimento agli ambiti sopra declinati in funzione dello specifico valore da tutelare, effettuate approfondite valutazioni istruttorie e ipotesi operative, sono stati preliminarmente individuati nel territorio regionale i seguenti siti e le aree, di seguito indicati, da considerarsi non idonei all'installazione di impianti idroelettrici in ragione della loro particolare sensibilità e/o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e paesaggistiche.

Il presente provvedimento non riguarda impianti per la produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 6 KW, da utilizzarsi per autoconsumo.

Il presente provvedimento non si applica, inoltre, ad impianti di qualsiasi potenza da realizzarsi su infrastrutture esistenti del servizio idrico integrato (acquedotti, fognature, impianti di depurazione), su reti irrigue, su reti al servizio di impianti di innevamento artificiale.

Il presente provvedimento non si applica altresì al caso di impianti puntuali in corrispondenza di briglie o soglie di stabilizzazione dei corsi d'acqua e nel caso di recupero di portate del Deflusso Minimo Vitale.

### • Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio

#### ***A - Siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, che attualmente sono:***

- Venezia e la sua Laguna, limitatamente all'ambito definito dal perimetro "Sito Unesco";
- L'Orto Botanico di Padova;
- La città di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto;
- La città di Verona;
- Le Dolomiti, con riferimento agli ambiti definiti "Core area";
- I Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino.

In particolare, per quanto riguarda il sito Venezia e la sua laguna – data l'estesa definizione dell'ambito "Limiti amministrativi del Piano di Gestione", che comprende anche l'insediamento urbano/centro storico e il complesso rurale circostante (interessando 9 comuni nelle province di Venezia e Padova) – la non idoneità è limitata all'area compresa all'interno del perimetro definito "sito Unesco", in quanto gli impianti in argomento non risultano compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione di questo particolare ambito territoriale.

Per quanto riguarda, inoltre, i siti "Dolomiti Unesco" (nove gruppi dolomitici), al territorio Veneto afferiscono 5 gruppi montuosi così denominanti: Pelmo - Croda da Lago (ZONA 1); Marmolada (ZONA 2); Pale di San Martino - San Lucano - Dolomiti Bellunesi - Vette Feltrine (ZONA 3); Dolomiti Friulane (ZONA 4); Dolomiti Settentrionali (ZONA 5).

Sulla base di quanto indicato nella Decisione del Comitato per il Patrimonio Mondiale n. 33 COM 8B.6, assunta il 26.06.2009, in relazione al requisito di "Integrità" e ai "Requisiti di gestione e protezione", la non idoneità viene limitata agli ambiti definiti "Core area" delle Dolomiti Unesco, in quanto non compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione del paesaggio naturale e dei processi essenziali al mantenimento del bene tutelato e della sua integrità.

*Normativa di riferimento:*

- Trattato internazionale adottato dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972.
- Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale 11 (Parigi 1987).
- Comitato per il Patrimonio mondiale, Decisione 33 COM 8B.6 del 26.06.2009.

#### **B - Zone di particolare interesse paesaggistico, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio**

Sulla base della definizione di Paesaggio, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, ratificata dall'Italia con la L. 9.01.2006 n°14, come "parte del territorio, così come è percepita dalle

popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (articolo 1, lettera a) e che "...comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati" (articolo 2), sono da annoverare in questa categoria ad esempio, in quanto previsti negli strumenti di pianificazione quali ad esempio il PTRC, i PTCP, i Piani d'Area, i piani paesaggistici, i PAI, i PAT, i PATI ed il PTA (Piano di Tutela della Acque):

- Zone all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associa il luogo alla presenza del corso d'acqua e all'uso dell'acqua - Paesaggio come fattore storico-identitario;

- Zone significative per la tutela dell'indotto economico, correlato alla qualificazione paesaggistica-ambientale del corso d'acqua e delle sue adiacenze e al flusso/presenza di persone generato dalle connesse attività di tipo turistico-ricreativo e sportivo (cicloturismo, sport fluviali, pesca...) - Paesaggio come risorsa socio-economica.

## • Ambiente

### C - Rete Natura 2000:

La Rete Natura 2000 del Veneto conta 102 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 67 Zone di Protezione Speciale (ZPS).

I siti della rete Natura 2000, ovvero i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), sono inidonei all'installazione di impianti idroelettrici, qualora comportino impatti, ancorché parziali o temporanei, di habitat e habitat di specie tutelati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché per tutte le fattispecie di impianto in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. 1/2007, allegato E.

*Normativa di riferimento:*

- Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.
- D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
- Legge 157/92.
- Legge Regionale 1 del 5 gennaio 2007
- D.G.R. n. 4003/2008, D.G.R. n. 4059/2007, D.G.R. n. 441/2007, D.G.R. n. 1180/2006, D.P.G.R. n. 441/2005.

### D - Aree naturali protette a diversi livelli istituite ai sensi della L. 349/91 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette:

Per quanto riguarda le aree a Parco, nazionali e regionali, si precisa che nel territorio veneto è presente il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, nonché i seguenti Parchi regionali: Parco Regionale della Lessinia; Parco Regionale del Sile; Parco Regionale dei Colli Euganei; Parco Regionale Dolomiti D'Ampezzo; Parco Regionale del Delta del Po.

Sono inidonee, ai fini dell'installazione di impianti idroelettrici in quanto non compatibili con gli obiettivi di tutela naturalistica-ambientale di dette aree, le aree classificate come "Zona di Riserva Naturale" variamente denominate (di Riserva Naturale/ Integrale/ Generale/ Orientata/ Speciale), dalla zonizzazione dei Piani ambientali, secondo quanto previsto nella LR 16 agosto 1984, n. 40, art. 11.

Per quanto specificatamente attiene il Parco Regionale del Delta del Po, che all'attualità è privo di un Piano ambientale approvato, in coerenza con quanto già precedentemente evidenziato in linea generale, si deve fare riferimento a quanto espressamente previsto dal Piano d'area del Delta del Po, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 1000 del 5.10.1994. Infatti, l'art. 10 della L.R. n. 36/1997 istitutiva del Parco Delta Po prevede che "fino all'adozione del Piano del parco e del regolamento del parco, si applicano sul territorio del parco i vincoli e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po".

*Normativa di Riferimento:*

- D.P.R. del 12.07.1993.

- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 30 gennaio 1990, n. 12.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 28 gennaio 1991, n. 8.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 10 ottobre 1989, n. 38.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 22 marzo 1990, n. 21.
- L.R. 16 agosto 1984, n. 40, L.R. 8 settembre 1997, n. 36, D.C.R. n. 1000 del 5.10.1994.

Le Riserve Naturali Statali e le Riserve Naturali Regionali istituite, ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle Aree protette", di cui all'elenco ufficiale approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 27 aprile 2010, sono inidonee in quanto non compatibili con gli specifici obiettivi di tutela naturalistica – ambientale.

*Normativa di Riferimento:*

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- D.M. 13.07.1977, 20.12.1975, 02.03.1977, 28.12.1971, 29.03.1972, 16.08.1987.
- D.M. 13.07.1977, 02.03.1977, 26.07.1971.

## E - Geositi

Un "geosito" è definito come una "località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la sua conservazione e tutela".

I geositi costituiscono elementi, zone o località di interesse geologico, di rilevante valore naturalistico ed importanti testimoni della storia della Terra.

Essi rendono "peculiari" i luoghi e le aree territoriali in cui sono inseriti per i loro specifici fattori fisici, morfologici, climatici e strutturali.

La conoscenza del patrimonio geologico e la sua conservazione è la finalità delle Regioni, di Enti nazionali e locali e di diverse Associazioni Italiane ed Europee. Tra i riferimenti legislativi a livello nazionale si ricordano la Legge n. 394/1991 e il D. Lgs. 42/2004.

L'individuazione di tali ambiti, che per la loro tipicità e unicità di valore geologico, naturalistico e ambientale costituiscono elementi di tutela e valorizzazione paesaggistica dei contesti del territorio regionale all'interno dei quali gli stessi sono localizzati, è stata oggetto anche di uno specifico progetto, avviato nell'anno 2002 dal Servizio Geologico d'Italia – ISPRA, il cui obiettivo è la realizzazione a livello nazionale del censimento dei geositi affinché possa diventare strumento utile sia per la conoscenza geologica del nostro territorio, sia per la pianificazione territoriale e per la tutela paesistico - ambientale.

Il catalogo dei geositi della Regione Veneto è attualmente costituito da 65 elementi di seguito elencati e riportati puntualmente nella cartografia allegata.

L'elenco dei geositi è di seguito riportato:

| CODICE | NOME GEOSITO            | LOCALITA'               | COMUNE                  |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| G001   | Orme di dinosauro       | Pelmetto                | Zoldo Alto              |
| G002   | Vasche del Brenton      | Valle del Brenton       | Sospirolo               |
| G003   | Ponte di Veia           | Ponte di Veia           | S. Anna d'Alfaedo       |
| G004   | Grotte di Oliero        | Oliero                  | Valstagna               |
| G005   | Valle delle Sfini       | Buse di Sotto           | Velo Veronese           |
| G006   | Covoli di Velo          | Busi del Covolo         | Velo Veronese           |
| G007   | Grotta del Caglieron    | Caglieron               | Fregona                 |
| G008   | Castelloni di San Marco | Castelloni di San Marco | Asiago                  |
| G009   | Fontane Bianche         | Fontane Bianche         | Villorba                |
| G010   | Dolina di val Posan     | Le Cornolere            | Nervesa della Battaglia |
| G011   | Forche del Diavolo      | Forche del Diavolo      | Teolo                   |
| G012   | Trachite colonnare      | Monte Cinto             | Cinto Euganeo           |
| G013   | Sacca Scardovari        | S. Giulia               | Porto Tolle             |
| G014   | Duna di Grillara        | Rotta di Martino        | Ariano nel Polesine     |
| G015   | Bus delle Neole         | Bus delle Neole         | Rivamonte Agordino      |
| G016   | Bocca del Rospo         | Bocca del Rospo         | Belluno                 |

|      |                                                |                        |                       |
|------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| G017 | Palude di Onara                                | Onara                  | Tombolo               |
| G018 | Tegnue                                         | Mare Adriatico         | Chioggia - Venezia    |
| G019 | Box-folds                                      | Val Fiorentina         | Selva di Cadore       |
| G020 | Gusela del Vescovà                             | Gusela del Vescovà     | Sedico                |
| G021 | Bus della Rana                                 | Maddalena              | Monte di Malo         |
| G022 | Spluga della Preta                             | Spluga della Preta     | S. Anna d'Alfaedo     |
| G023 | Piani Eterni                                   | Piani Eterni           | Cesiomaggiore         |
| G024 | Pesciara di Bolca                              | Monte Postale          | Vestenanova           |
| G025 | Tre Cime di Lavaredo                           | Tre cime di Lavaredo   | Auronzo di Cadore     |
| G026 | Serrai di Sottoguda                            | Sottoguda              | Rocca Pietore         |
| G027 | Covolo di Camposilvano                         | Camposilvano           | Velo Veronese         |
| G028 | Anfiteatro morenico di Rivoli                  | Rivoli Veronese        | Rivoli Veronese       |
| G029 | Frana di Alleghe                               | Masarè                 | Rocca Pietore         |
| G030 | Frana del Tessina                              | Tessina                | Chies d'Alpago        |
| G031 | Meandri della Storta                           | Fiume Bacchiglione     | Selvazzano Dentro     |
| G032 | Ambiti lagunari                                | Palude della Centrega  | Venezia               |
| G033 | Miniere di val Imperina                        | Miniere                | Rivamonte Agordino    |
| G034 | Forra del t. Ardo                              | Brent de l'Art         | Trichiana             |
| G035 | Purga di Velo                                  | Monte Purga            | Velo Veronese         |
| G036 | Volt di val d'Arc                              | Volt di Valdarco       | Mel                   |
| G037 | Purga di Durlo                                 | Durlo                  | Crespadoro            |
| G038 | Basalti colonnari                              | Cava Monte Castello    | S. Giovanni Ilarione  |
| G039 | Orrido della val Franzela                      | Val Franzela           | Valstagna             |
| G040 | Monte Pianella                                 | Monte Pianella         | Castelnuovo del Garda |
| G041 | Torbiera Madonna del Frassino                  | Madonna del Frassino   | Peschiera del Garda   |
| G042 | Monte del Diavolo                              | Panarotti              | S. Giovanni Ilarione  |
| G043 | Bocca Lorenza                                  | Bocca Lorenza          | Santorso              |
| G044 | Gorgo di Cà Labia                              | Cà Labia               | Cavarzere             |
| G045 | Palude Le Marice                               | Le Marice              | Cavarzere             |
| G046 | Buso del Pertuso                               | Pertuso                | Solagna               |
| G047 | Cascata temporanea Val di Rivalta              | Val di Rivalta         | San Nazario           |
| G048 | Cascata temporanea Valdicina                   | Valdicina              | Valstagna             |
| G049 | Cascata dei Calieroni                          | Calieroni              | Valstagna             |
| G050 | Val Goccia                                     | Val Goccia             | Cismon del grappa     |
| G051 | Cava allagata                                  | Priare                 | Zovencedo             |
| G052 | Gorgo Dolfìn                                   | Gorgo Dolfìn           | Pincara               |
| G053 | Dune Alberoni                                  | Alberoni               | Venezia               |
| G054 | Dune Cà Roman                                  | Cà Roman               | Venezia               |
| G055 | Resti dune fossili                             | Porto Viro             | Porto Viro            |
| G056 | Meolo Vecchio – Paleoalveo del Fosso di Losson | Losson della Battaglia | Meolo                 |
| G057 | Vajo dell'Orsa                                 | Vajo dell'Orsa         | Brentino Belluno      |
| G058 | Paleoalveo pleistocenico di Torresella         | Torresella             | Portogruaro           |
| G059 | Paludi di Loncon                               | Loncon                 | Portogruaro           |
| G060 | Scarpate di Summaga                            | Summaga                | Portogruaro           |
| G061 | Tagliamento Romano                             | Debbio                 | Portogruaro           |
| G062 | Grotta di Monte Capriolo                       | Capraia                | Roverè Veronese       |
| G063 | Sezione tipo Formazione di Soverzene           | Soverzene sud          | Soverzene             |
| G064 | Terrazzo di erosione fluviale di Carturo       | Carturo                | Piazzola sul Brenta   |
| G065 | Paleoalveo del Tartaro                         | Branzettina            | Trecenta              |

**F - Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar:**

Attualmente si tratta delle seguenti zone: Valle Averso, Vinchetto di Cellarda, Palude del Brusà - Le Vallette.

Tali zone sono tutte ricadenti nella Rete Natura 2000.

*Normativa di riferimento:*

- *Convenzione di Ramsar (Ramsar 1971).*
- *D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.*
- *D.P.R. 11 febbraio 1987, n. 194.*

### **G - Corpi idrici in stato elevato o comprendenti siti di riferimento**

In applicazione della Direttiva 2000/60/CE, recepita dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le diverse categorie di acque devono essere suddivise in corpi idrici che rappresentano le unità omogenee ai fini dell'implementazione della citata Direttiva. La prima individuazione dei corpi idrici che interessano la regione Veneto è contenuta nel Piano di Gestione adottato dalle Autorità di Bacino dell'Adige, dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di bacino del Po con delibere del comitato istituzionale del 24/02/2010.

Ai fini del mantenimento dello stato di qualità ambientale ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 152/2006, non sono idonei all'installazione di impianti idroelettrici i corpi idrici classificati in stato "elevato" ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; non sono altresì idonei all'installazione di impianti idroelettrici i corpi idrici comprendenti i siti di riferimento ai sensi del D. Lgs. 152/2006, punto n. 1.1.1., allegato n. 3 alla parte III.

Particolare cautela deve essere posta nel prevedere installazione di impianti idroelettrici in corpi idrici che possano influenzare, direttamente od indirettamente i corpi idrici sopra individuati, garantendo il rispetto del vincolo rappresentato dal Deflusso Minimo Vitale (DMV), anche per non interferire sull'ittofauna.

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

In particolare si stabilisce che:

- i beni culturali e paesaggistici di cui agli artt. 10, 136 e 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – eccettuati quelli ricompresi nella precedente lettera A – non costituiscono oggetto del presente provvedimento, data la forte differenziazione e peculiarità dei beni individuati ai sensi dei citati articoli del Codice. La compatibilità paesaggistica degli impianti idroelettrici, eventualmente realizzabili in tali ambiti tutelati, risulta già assoggettata a specifica valutazione da parte delle competenti Soprintendenze ai Beni Culturali e Paesaggistici, in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Capo IV del citato Codice, che determinerà, puntualmente e in concreto, con specifico riferimento ad ogni singolo progetto, l'eventuale compatibilità alla trasformazione, in ragione della sensibilità e vulnerabilità del bene oggetto di tutela.
- resta inteso poi che in tutto il territorio regionale gli impianti idroelettrici possono essere realizzati subordinatamente alla compatibilità degli stessi con gli atti di pianificazione territoriale vigente, nonché con gli strumenti di tutela e di gestione previsti dalle specifiche normative di settore. Si precisa, inoltre, che nei casi di sovrapposizione di diverse situazioni di "non idoneità", prevale la disposizione più restrittiva tra quelle stabilite dal presente provvedimento.

### **APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI**

Le suddette disposizioni si applicano alle domande relative ad impianti idroelettrici presentate successivamente alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.

A titolo ricognitivo vengono cartografati in apposito allegato i siti non idonei ai sensi del presente provvedimento.

# ALLEGATO B

## SITI NON IDONEI

### SETTORE IDROELETTRICO

#### LEGENDA

#### **PATRIMONIO STORICO - ARCHITETTONICO E DEL PAESAGGIO**

##### **A - Siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO:**

-  Venezia e la sua Laguna, limitatamente all'ambito definito dal perimetro "Sito Unesco"
-  L'Orto Botanico di Padova
-  La città di Verona
-  Centro Storico Vicenza
-  Le Dolomiti, limitatamente agli ambiti definiti "Core Area"

##### **B - Zone di particolare interesse paesaggistico (il tematismo per la sua specificità non viene rappresentato)**

#### **AMBIENTE**

##### **C - Rete Natura 2000**

-  Zone di Protezione Speciale (ZPS)
-  Siti di Importanza Comunitaria (SIC)

##### **D - Aree naturali protette a diversi livelli istituite ai sensi della L. n. 349/91 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette:**

-  Zona di Riserva Naturale

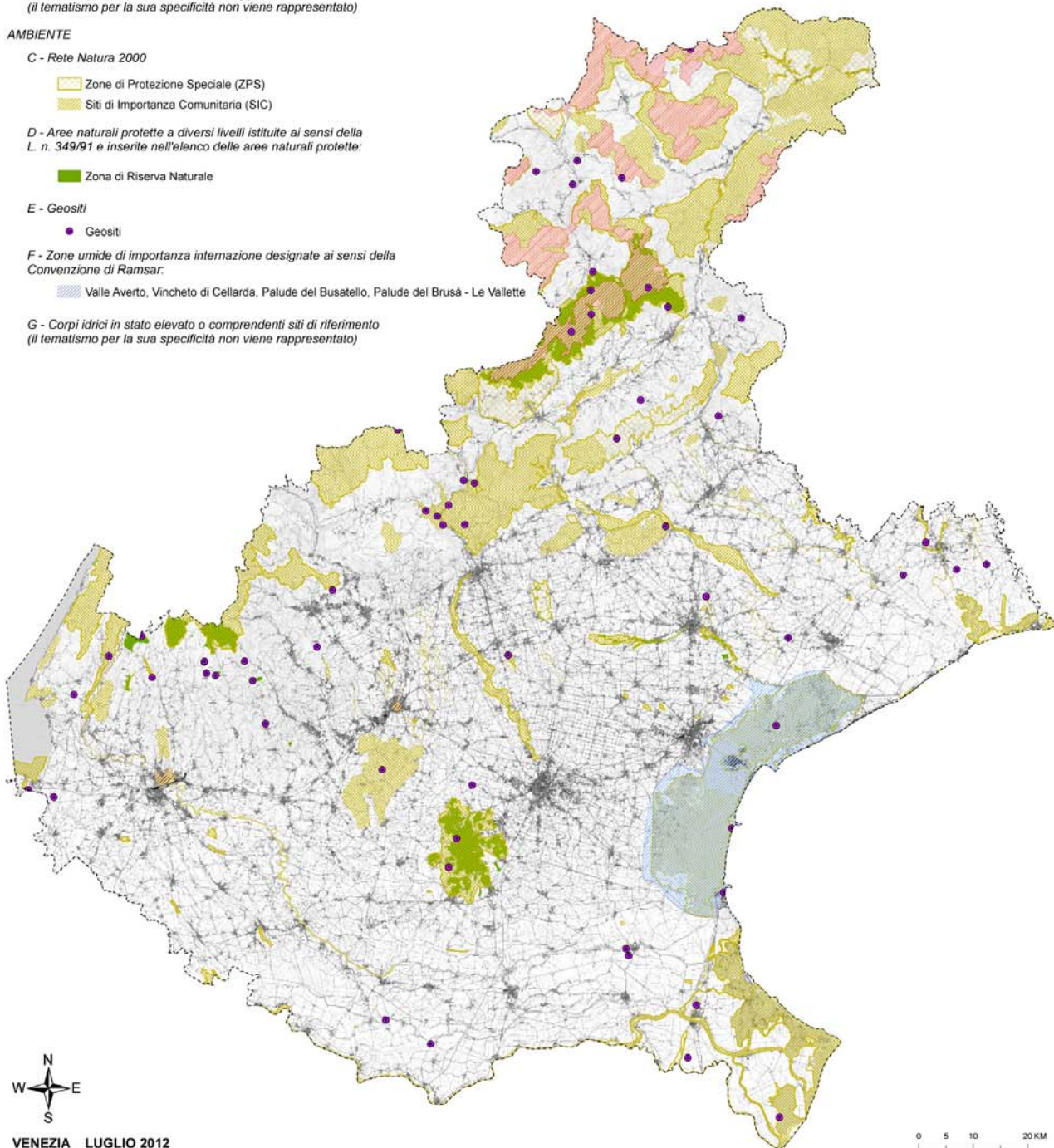
##### **E - Geositi**

-  Geositi

##### **F - Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar:**

-  Valle Averte, Vinchetto di Cellarda, Palude del Busatello, Palude del Brusà - Le Vallette

##### **G - Corpi idrici in stato elevato o comprendenti siti di riferimento (il tematismo per la sua specificità non viene rappresentato)**



VENEZIA \_ LUGLIO 2012